

2. condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

— Procedimento inadeguato e violazione dei principi del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di buona amministrazione: Se l'inserimento (alla fine del 1997) dei cantieri navali nella SEPI aveva come effetto o conseguenza un'immediata e automatica riduzione degli aiuti concessi, in compensazione della perdita dei crediti fiscali (a decorrere dal 1° agosto 1995 quando i cantieri navali sono stati inseriti in un organismo statale che non aveva la qualità di gruppo di consolidazione fiscale), allora i servizi della Commissione avrebbero dovuto procedere in maniera diversa rispetto a come hanno fatto: o avvertendo di tale interpretazione il Regno di Spagna o avviando le procedure per la revisione di alcuni aiuti dichiarati compatibili («aiuti esistenti») in conformità al n. 1, dell'art. 88 CE e alla giurisprudenza.

— (In subordine) assenza totale di motivazione in relazione agli effetti dell'aiuto che è dichiarato incompatibile.

— Violazione degli artt. 92, n. 1 e 92, n. 3 del Trattato CE (attualmente artt. 87, n. 1 e 87, n. 3 CE), del regolamento del Consiglio 1013/97⁽¹⁾ e del principio del legittimo affidamento.

1. i 58 000 milioni di aiuto concesso non possono essere intesi isolatamente, come pura e semplice compensazione dei crediti fiscali che i cantieri navali stavano perdendo ma come frutto di un negoziato globale. Non agendo in tal modo, la Commissione ha violato il regolamento del Consiglio n. 1013/97 e il principio di legittimo affidamento che ha causato la sua decisione autorizzando in definitiva gli aiuti per una cifra concreta.

2. l'interpretazione che dà la Commissione del carattere di limite massimo degli aiuti concessi viola l'art. 91, n. 3 del Trattato CE, e i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, in quanto viene negato il carattere definitivo della decisione di autorizzazione.

3. la Commissione aggiunge agli aiuti autorizzati le quantità concesse nell'ambito di un regime generale, che non costituiscono aiuti. Questo viola l'art. 92, n. 1 del Trattato CE.

— (In subordine) i 58 000 milioni concessi sono giustificati anche se si ammettesse che non potevano coesistere con i crediti fiscali generali. Violazione del principio secondo cui nessuno può andare contro i propri atti (legittimo affidamento) ed errore manifesto di valutazione: Il calcolo di 58 000 milioni di pesetas autorizzati non è avvenuto con riferimento al 28 % della base imponibile negativa prevedibile dei cantieri navali durante gli anni 1995-1998 ma è stata negoziata una quantità globale da concedere come aiuto, ed è questo che è stato autorizzato.

⁽¹⁾ Del 2 giugno 1997, sugli aiuti a determinati i cantieri navali in corso di ristrutturazione (GU L 148, del 6.6.1997, pag. 1).

Ricorso della società Service pour le groupement d'acquisitions «S.G.A.» contro la sentenza pronunciata il 13 dicembre 1999 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-189/95, T-39/96 e T-123/96 fra la società Service pour le groupement d'acquisitions «S.G.A.» e la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-39/00 P)

(2000/C 149/25)

L'11 febbraio 2000 la società Service pour le groupement d'acquisitions «S.G.A.» rappresentata dallo studio legale SCP Fourgoux & Associés, avvocati del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, contro la sentenza pronunciata il 13 dicembre 1999 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-189/95, T-39/96 e T-123/96 tra la società Service pour le groupement d'acquisitions «S.G.A.» e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1999 pronunciata nelle cause riunite T-189/95, T-39/96 e T-123/96;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione delle forme sostanziali e dei diritti fondamentali: L'esigenza dell'equo processo, del rispetto dei diritti della difesa della necessità di assicurare un dibattito contraddittorio vietava di escludere, a posteriori, all'udienza e prima della sentenza, la produzione di un documento prodotto liberamente nel dibattimento da una parte e discusso dinanzi alla Corte. Non può esservi processo equo se il giudice esclude un documento versato agli atti spontaneamente da una parte (a maggior ragione quanto si tratta di una delle istituzioni), col pretesto che questo documento, risulterebbe, imbarazzante per la parte che lo ha prodotto dopo più attenta riflessione.

Il motivo che deduce il termine irragionevole per trattare una denuncia e concludere il procedimento, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, deve (e non può) essere sollevato d'ufficio, trattandosi pur sempre di ciò che viene considerato violazione di un diritto fondamentale, a prescindere dal fatto che si tratti della durata del procedimento amministrativo o del procedimento giudiziario. Nella specie, il termine di due anni deve essere considerato irragionevole per l'esame preliminare, di molto superiore al tempo di riflessione necessario e quello di cinque anni e mezzo altrettanto irragionevole per quanto riguarda la durata del procedimento.

- Errore manifesto per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prove prodotti dalla denunciante.
- Errore manifesto per quanto riguarda la valutazione dell'assenza d'interesse comunitario e del potere discrezionale di rifiutare, col pretesto della scelta delle priorità, di fare cessare un grave comportamento illecito: è per effetto di un errore di valutazione dei fatti e di diritto che il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva potuto non interessarsi alle infrazioni commesse dalla PSA, preferendo trattare il fascicolo Volkswagen. Per quanto riguarda il centro di gravità dell'infrazione, questo non può essere localizzato limitativamente in Francia, dato che le pressioni vengono esercitate sui concessionari stranieri in altri Stati membri e l'infrazione è commessa soprattutto a questo livello e, pertanto, fuori della Francia, di modo che a causa del carattere transfrontaliero dell'infrazione, è la Commissione ad essere maggiormente in grado di meglio trattare il fascicolo e procedere alle indagini in applicazione, in particolare, dell'art. 5 del Trattato CE.
- Errore manifesto per quanto riguarda le misure provvisorie: Se la Corte prende in considerazione i motivi di cui sopra, essa è indotta ad accogliere il motivo che deduce l'errore incorso nel rifiuto di disporre misure provvisorie.

- Ingiustamente il Tribunale ha disatteso la domanda di risarcimento per il solo fatto che il comportamento della Commissione non potrebbe costituire un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità, dal momento che le conclusioni dirette all'annullamento erano respinte e la Commissione non potrebbe essere obbligata dall'art. 3 del regolamento n. 17, ad adottare una decisione circa l'esistenza o meno dell'infrazione asserita, argomento, per di più privo, di relazione con il rigetto di una domanda di provvedimenti provvisori, la quale, beninteso, non richiede che sia adottata una previa decisione circa l'esistenza della assenta infrazione in merito alla quale è sufficiente costatare, come nella specie, che essa riposa su elementi di prova «sostanziali», «molto documentati», come riconosciuto dalla Commissione, la cui opinione è corroborata dal documento prodotto «per errore» e quindi ritirato con l'autorizzazione del Tribunale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto l'11 febbraio 2000

(Causa C-40/00)

(2000/C 149/26)

L'11 febbraio 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Enrico Traversa, consigliere giuridico, e Christophe Giolito, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, avendo reintrodotta, a partire dal 1° gennaio 1998, l'abolizione totale del diritto a deduzione dell'IVA applicato sui gasoli utilizzati come carburanti per veicoli, che non concede il diritto a deduzione dopo aver in parte concesso tale diritto a deduzione in più occasioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 17, n. 2, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1);
- condannare la Repubblica francese alle spese.